

Emendamento 124**Jiří Maštálka**

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Articolo 11***Testo della Commissione*

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri **riconoscono agli editori di giornali i** diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle **loro pubblicazioni** di carattere giornalistico.

2. **I diritti** di cui al paragrafo 1 non **modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli** previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. **Essi non possono** essere **invocati** contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non **possono** privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere

Emendamento

Articolo 11

Concessione di licenze e rispetto dei diritti nel quadro delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri **provvedono a che, salvo prova contraria, l'editore di un giornale abbia il diritto di concludere licenze e chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE e dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE nel rispetto dei** diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per **quanto concerne** l'utilizzo digitale delle **opere e di altro materiale incluso in tale pubblicazione** di carattere giornalistico, **a condizione che il nome dell'editore figuri nella pubblicazione.**

2. **La presunzione** di cui al paragrafo 1 non **pregiudica i diritti** previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. **La presunzione non può** essere **invocata** contro gli autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non **può** privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di

giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli Stati membri garantiscono che una quota equa dei proventi generati dall'utilizzo dei diritti degli editori di giornali sia assegnata ai giornalisti.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/125

Emendamento 125

Jiří Maštálka

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

AM\1162327IT.docx

PE624.050v01-00

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en